

Legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF)

del 20 marzo 2009

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 2007²,
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

La presente legge ha gli obiettivi seguenti:

- a. potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;
- b. aumento del numero di nodi principali;
- c. riduzione dei tempi di percorrenza sull'asse est-ovest;
- d. eliminazione delle carenze di capacità sull'asse nord-sud.

Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria e il suo finanziamento mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP).

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *aumento delle prestazioni*: misure finalizzate al potenziamento del traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;
- b. *potenziamento delle capacità*: misure finalizzate all'eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure all'aumento delle prestazioni;

¹ RS 101

² FF 2007 6933

- c. *misure di accelerazione*: misure finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;
- d. *intensificazione della successione dei treni*: riduzione dell'intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;
- e. *separazione dei flussi di traffico*: misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.

Sezione 2: Misure

Art. 4 Misure relative ai grandi progetti ferroviari

Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono:

- a. sulle linee di base della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA):
 - 1. Basilea–San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea–Brugg–Altdorf/Rynächt,
 - 2. San Gottardo Sud–Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca–Bellinzona–Chiasso, potenziamento delle capacità Balerna–Mendrisio,
 - 3. Bellinzona–Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
 - 4. Zugo–Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità,
 - 5. regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna–Thun,
 - 6. assi del Lötschberg e del San Gottardo: in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l'approvvigionamento elettrico delle ferrovie e misure di protezione contro l'inquinamento fonico sulle tratte di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg;
- b. sulle altre tratte:
 - 1. regione di Ginevra: aumento delle prestazioni,
 - 2. regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna–Renens, aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna,
 - 3. Losanna–Briga–Iselle: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
 - 4. Losanna–Bienne–Olten: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
 - 5. Losanna–Berna: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
 - 6. regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, potenziamento delle capacità nel nodo di Berna,
 - 7. Thun–Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun,

8. Bienne–Delémont–Basilea: misure di accelerazione,
9. Basilea–Olten–Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea–Lucerna,
10. regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord e Olten Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten,
11. Olten–Aarau: potenziamento delle capacità Olten–Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken–Däniken, galleria dell'Eppenbergr,
12. regione di Rapperswil/Gruemet/Mellingen: potenziamento delle capacità Rapperswil–Gruemet (nuova tratta del Chestenberg),
13. regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito, potenziamento delle capacità sull'accesso sud Altstetten–Zurigo,
14. Thalwil–Lucerna: potenziamento delle capacità Cham–Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil,
15. Zurigo–Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorf-nest, incluso potenziamento delle capacità; separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni Bassersdorf–Effretikon–Winterthur,
16. regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle–Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur,
17. Winterthur–San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
18. Winterthur–Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
19. Bellinzona–Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
20. valle del Reno: potenziamento delle capacità,
21. Neuhausen–Sciaffusa: aumento delle prestazioni,
22. in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l'approvvigionamento elettrico delle ferrovie, misure di protezione contro l'inquinamento fonico e costruzione di impianti di ricovero.

Art. 5 Misure relative ad altre tratte

L'Ufficio federale dei trasporti effettua pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria svizzera.

Art. 6 Misure di compensazione per il traffico regionale

Se le misure di cui all'articolo 4 comportano inconvenienti per il traffico regionale, sono realizzate misure edili per ovviarvi.

Art. 7 Progettazione ed esecuzione

¹ I gestori dell'infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.

² La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell'infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

³ Le convenzioni sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 8 Assegnazione di mandati

I gestori dell'infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

Art. 9 Ottimizzazione costante dei lavori

Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliori organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

Art. 10 Sviluppo ulteriore

¹ Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale entro il 2010 un progetto sullo sviluppo ulteriore dell'offerta e dell'infrastruttura ferroviaria in tutte le regioni del Paese.

² In particolare, il Consiglio federale esamina le misure seguenti:

- a. intensificazione Piede meridionale del Giura, compresa la galleria di Ligerz;
- b. intensificazione Losanna–Ginevra;
- c. accelerazione Lucerna–Zurigo, con la seconda galleria di base dello Zim-merberg;
- d. cadenza semioraria Berna–Visp;
- e. potenziamento dell'offerta Bienne–Basilea e Bienne–Zurigo;
- f. cadenza semioraria InterCity Zurigo–Coira;
- g. potenziamento dell'offerta Bienne–Delémont–Delle/Basilea;
- h. sgravio del traffico merci nella regione di Baden;
- i. separazione dei flussi di traffico Basilea–Est;
- j. galleria del Wisenberg;
- k. linee di accesso alla NFTA a sud e a nord;
- l. galleria di Brütten;

- m. Siviriez–Villars-sur-Glâne;
- n. seconda galleria dell'Heitersberg.

³ La priorità è data ai progetti approvati in votazione popolare a livello federale e a quelli che, in base a una valutazione globale, hanno carattere urgente.

⁴ Le misure si basano su un'analisi della richiesta e dell'offerta effettuata secondo criteri aziendali ed economici.

⁵ Le misure sono finanziate con versamenti supplementari nel Fondo FTP.

⁶ Oltre al finanziamento previsto dal capoverso 5, per accelerare l'attuazione di queste misure il Consiglio federale esamina anche altre possibilità di finanziamento, segnatamente la conclusione di partenariati pubblico-privati.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 11 Crediti d'impegno

L'Assemblea federale stanZIA mediante decreto federale i crediti d'impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4–6.

Art. 12 Modalità di finanziamento

¹ Mediante il Fondo FTP la Confederazione mette a disposizione le risorse stanziare per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.

² Per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 4 lettera a sono impiegati i proventi dell'imposta sugli oli minerali conformemente all'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale.

³ Fatta salva l'approvazione dell'Ufficio federale dei trasporti, i gestori dell'infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati e terzi (partenariato pubblico-privato) convenzioni concernenti il prefinanziamento delle misure di cui all'articolo 4 decise e finanziate dall'Assemblea federale.

Sezione 4: Vigilanza, rapporto e procedure

Art. 13 Vigilanza e controlli

Il Consiglio federale assicura la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 14 Rapporto

¹ Il Consiglio federale informa annualmente l'Assemblea federale circa:

- a. lo stato dei lavori relativi allo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria;
- b. le spese in base ai crediti d'impegno stanziati;
- c. gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4–6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.

Art. 15 Procedura e competenze

La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 marzo 2009⁴

Termine di referendum: 9 luglio 2009

³ RS 742.101; FF 2009 1706

⁴ FF 2009 1757

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 1986⁵ concernente il progetto FERROVIA 2000

Art. 2 lett. a, c e d

A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti:

- a. Vauderens–Siviriez;
- c. MuttENZ–Liestal (escl. la stazione di Liestal);
- d. *abrogata*

2. Decreto del 4 ottobre 1991⁶ sul transito alpino

Titolo

Legge federale
concernente la costruzione di una ferrovia transalpina
(Legge sul transito alpino; LTAIp)

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale⁷;

Art. 5^{bis}, frase introduttiva, nonché lett. a e c

Il finanziamento previsto dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA:

- a. San Gottardo: la rete delle Ferrovie federali svizzere (FFS) è completata con una galleria di base del San Gottardo tra l'area di Altdorf/Erstfeld e quella di Bodio/Biasca, con una nuova linea fino alla regione della Giustizia e con una galleria di base del Ceneri tra le aree di S. Antonino/Cadenazzo e Lugano (Massagno)/Vezia, compresi i raccordi alle linee esistenti. L'approvvigionamento energetico delle ferrovie e i lavori di messa in esercizio di queste opere sono inclusi. Il raccordo con i cantieri della Surselva avviene

⁵ RS 742.100

⁶ RS 742.104

⁷ RS 101

mediante la rete ferroviaria esistente, che va potenziata in funzione dei relativi bisogni.

- c. Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo; a tale scopo la tratta tra San Gallo e Arth-Goldau viene in parte potenziata.

Art. 8^{bis} cpv. 1 lett. a

¹ La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979⁸ sulla pianificazione del territorio. Nel piano dovranno figurare almeno:

- a. i collegamenti tra le gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri e la galleria di Thalwil (Nidelbad);

Art. 10^{bis} cpv. 1 lett. b

¹ La NFTA di cui agli articoli 3–9 è realizzata in due fasi:

- b. la seconda fase comprende la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5^{bis}.

Art. 10^{ter}, rubrica e frase introduttiva

Altri grandi progetti ferroviari previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale

Per mezzo di singole legge federali sono definite le modalità di realizzazione dei seguenti grandi progetti ferroviari previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale:

Art. 17 cpv. 1

¹ Le FFS e la BLS tengono contabilità separata per l'allestimento dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle linee del San Gottardo e del Lötschberg.